

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1230 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2017**

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 422, paragrafo 10, e l'articolo 425, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (IPS), a norma degli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽²⁾, è limitata ai casi in cui sono presenti le garanzie necessarie e soggetta alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali garanzie sono previste dall'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in termini di criteri oggettivi aggiuntivi che devono essere rispettati nel contesto delle operazioni in questione. Le garanzie dovrebbero essere ulteriormente precisate al fine di definire chiaramente le condizioni per la conformità.
- (2) È opportuno garantire che l'applicazione di tali tassi preferenziali non metta in pericolo la solidità, sul piano della liquidità, del fornitore di liquidità e consenta di alleviare efficacemente la conformità con il coefficiente di copertura della liquidità del ricevente. Un basso profilo di rischio di liquidità dovrebbe essere dimostrato dagli enti creditizi mediante l'uso di riferimenti oggettivi delle relative posizioni di liquidità, ovvero la conformità al coefficiente di copertura della liquidità e altre eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché la valutazione delle autorità competenti, sulla base del più recente processo di revisione e valutazione prudenziale, che stabilisce che la posizione di liquidità dell'ente presenta un basso livello di rischio.
- (3) L'efficacia del supporto di liquidità all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale su base transfrontaliera dovrebbe essere garantita da un quadro contrattuale solido comprovato da un parere giuridico approvato dall'organo di amministrazione degli enti creditizi. Una durata residua minima della linea dovrebbe garantire che l'impegno non sia puntuale per una specifica operazione ma duraturo nell'arco di un periodo minimo di tempo.
- (4) È opportuno garantire che il fornitore possa fornire al ricevente il necessario supporto di liquidità in modo tempestivo, anche in periodi di stress. A tal fine il fornitore di liquidità dovrebbe controllare la posizione di liquidità del ricevente, ed eventuali piani di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità e del ricevente dovrebbero affrontare le conseguenze dell'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso.
- (5) Le condizioni per il rispetto dei criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dovrebbero essere volte a fornire una base sufficiente per prevedere flussi di liquidità transfrontalieri più elevati del normale all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale in condizioni di stress, senza ostacolare l'efficienza e l'efficacia di un modello in cui la liquidità di norma è gestita a livello centrale. In alcuni casi specifici di inosservanza di tali condizioni, vale a dire quando il fornitore di liquidità o il ricevente non soddisfano o prevedono di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità o eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità, o quando la durata residua della linea di credito o di liquidità scende al di sotto del limite minimo previsto, o in caso di preavviso di

⁽¹⁾ GU L 321 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

